

proposta di legge n. 379

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Binci, Malaspina, Marinelli, Ciriaci,
Eusebi, Bucciarelli, D'Anna, Ricci, Camela, Massi, Pieroni, Latini

presentata in data 6 dicembre 2013

—————

ISTITUZIONE, DISCIPLINA E PROMOZIONE DEGLI ECOMUSEI
DI INTERESSE REGIONALE

—————

Signori Consiglieri,

la Regione Marche non ha ancora approvato una normativa sugli ecomusei, mentre sul territorio sono nate spontaneamente alcune realtà, pertanto si è ritenuto opportuno e doveroso riconoscere gli ecomusei e regolamentare l'intero settore.

L'ecomuseo è un'istituzione culturale che assicura in forma permanente, su un determinato territorio e con la partecipazione delle comunità locali, le funzioni di ricerca, conservazione, valorizzazione di un insieme di beni naturali e culturali, rappresentativi di un ambiente e dei modi di vita che lì si sono succeduti (Carta degli ecomusei). Si può definire come una realtà orientata a favorire lo sviluppo socioeconomico del territorio, attraverso la valorizzazione e la messa in rete delle dinamiche culturali locali, la creazione di sinergie con il comparto turistico ed economico, l'attenzione all'ambiente e la promozione delle logiche della sostenibilità. L'ecomuseo tende, inoltre, a rafforzare i processi di riconoscimento del patrimonio, tangibile e non tangibile, presente sul territorio individuando percorsi che uniscono ai luoghi già noti e frequentati dal turismo culturale, le preesistenze isolate e non valorizzate, in una logica di "museo diffuso" o "museo territoriale" già riconosciuto dalla Regione Marche.

Scopo puntuale di un ecomuseo è, quindi, quello di tutelare e valorizzare un territorio, ovvero la popolazione e il patrimonio (anche in termini di saperi, tradizioni, tipicità) che ne fanno parte e che lo caratterizzano.

L'ecomuseo ha una connotazione ampia rispetto al territorio; esso agisce in termini di:

- a) sostegno alla comunità che rappresenta e di cui si rende portavoce, promuovendo le attività giovanili, e l'associazionismo (importante, ad esempio, il sostegno alle Pro Loco), incentivando forme di cooperazione intergenerazionale (per la trasmissione dei saperi) e intersettoriali (ambiente, cultura, sociale, ..), divenendo il punto di connessione tra istituzioni scolastiche, aziende, enti pubblici, soggetti vari;
- b) sviluppo e salvaguardia del territorio, ovvero delle attività che in esso si sviluppano, coordinandole e cercando di indirizzarne gli effetti, così da "trattenerne" le ricadute positive sul territorio.

L'ecomuseo opera in termini non solo di tutela ambientale e paesaggistica e di raccordo con le normative afferenti e le indicazioni di carattere comunitario (Carta del Paesaggio), ma anche di

promozione delle attività agricole, artigianali e/o industriali dell'area, incentivandone le identità.

Non da ultimo, l'istituzione ecomuseale incentiva il turismo intelligente, favorendo il territorio, senza stravolgerlo e con azioni mirate e puntuali, mentre a differenza delle istituzioni museali di tipo classico, è dotato di strumenti utili ad improntare politiche di *governance* territoriale, ovvero di sviluppo strategico del territorio. La presente proposta di legge non si sovrappone a leggi già esistenti, che promuovono altre realtà, anzi va a completare ed arricchire il quadro normativo regionale perché rispetto ai musei canonici, l'ecomuseo ha una propensione alla pianificazione, alla trasversalità dei temi, ma soprattutto si identifica con il territorio. Addirittura potrebbe diventare strumento operativo delle programmazioni istituzionali direttamente sul territorio, raccordando indirizzo politico e collettività attraverso un patto con il quale una comunità si impegna a prendersi cura di un territorio inteso non solo in senso fisico, ma anche come storia della popolazione che ci vive e dei segni materiali e immateriali lasciati da coloro che lo hanno abitato in passato.

Nel caso dell'ecomuseo, quindi, è la popolazione che chiede, fortemente, di conservare quanto più possibile il territorio che abita e a livello europeo rappresenta una forma museale di tipo evoluto, in linea con la Convenzione di Faro (Portogallo – 2005) che sostiene la crescente necessità di favorire "processi di democratizzazione della cultura e *open government*, per accrescere la consapevolezza del valore del patrimonio e il suo contributo al benessere e alla qualità della vita".

L'articolo 1 definisce l'oggetto della legge disciplinando e riconoscendo l'istituzione ecomuseale.

L'articolo 2 individua le finalità degli ecomusei, mentre l'articolo 3 stabilisce i criteri per il loro riconoscimento.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una Consulta regionale che svolge compiti di indirizzo e di attuazione della presente legge.

L'articolo 5 attribuisce carattere di priorità nell'assegnazione di risorse comunitarie ai progetti presentati dagli ecomusei, invece l'articolo 6 prevede la possibilità di reperire risorse all'interno del bilancio regionale nel caso vengano presentati dagli ecomusei progetti ritenuti di interesse regionale.

L'articolo 7 riguarda le disposizioni transitorie e finali relative al riconoscimento degli ecomusei esistenti.

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La Regione Marche riconosce, disciplina e promuove sul proprio territorio gli ecomusei di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali, allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo, nella prospettiva di orientare il futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità civica e di partecipazione attiva dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità.

2. Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali e promuovono relazioni tra economia e cultura, in un quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico.

Art. 2
(*Finalità*)

1. Gli ecomusei perseguono le seguenti finalità:

- a) la conservazione, il recupero e la valorizzazione di ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, in particolare connesse con l'utilizzo delle risorse naturali, dei siti, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate in attività umane come la pesca, l'agricoltura, la pastorizia, la selvicoltura, l'artigianato ed altre attività legate alla vita rurale e all'ambiente;
- b) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale, materiale e immateriale, sociale e ambientale del territorio regionale;
- c) la valorizzazione delle diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali, che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nel saper fare locale, nella speci-

- ficità del paesaggio, la custodia di ambienti di vita tradizionali e delle relazioni che le popolazioni hanno con l'ambiente circostante, riattivando sistemi produttivi;
- d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del paesaggio, come indicato nella Convenzione europea del paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con la legge 9 gennaio 2006, n. 14, e in linea con il Piano paesistico ambientale regionale (PPAR);
 - e) promuovere il corretto recupero dei centri storici, nonché di strutture di carattere residenziale, storico e artistico, come anche delle tradizionali produzioni agroalimentari e artigianali caratteristiche dei luoghi;
 - f) la valorizzazione di beni mobili, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto che costituisca testimonianza della cultura materiale, attraverso le attività di ricerca, acquisizione, catalogazione, riuso e manutenzione;
 - g) la predisposizione e manutenzione di percorsi pedo ciclabili nel territorio dell'ecomuseo finalizzati alla visita e alla comprensione degli ambienti caratteristici al fine di una proficua fruizione da parte dei visitatori;
 - h) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale, materiale e immateriale, rurale, sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la costruzione di "mappe di comunità", l'attuazione di distretti culturali e distretti rurali, e per l'adeguamento dei piani di programmazione locali al PPAR della Regione Marche o analoghi strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per la sua cura;
 - i) il rafforzamento del senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali, al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
 - l) la messa a sistema nei programmi di gestione e promozione degli ecomusei, delle attività presenti nel territorio per l'educazione alla sostenibilità cooperando con il sistema regionale di Informazione, Formazione, Educazione ambientale (INFEA Marche) e con la Rete ecologica delle Marche (R.E.M.).

Art. 3

(Criteri per il riconoscimento degli ecomusei)

1. Gli ecomusei sono promossi da enti locali singoli o associati, enti di ricerca pubblici e privati, associazioni e fondazioni culturali, ambientaliste e di conservazione del patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri ed i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei, tra cui:

- a) caratteristiche di specificità ed unità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
- b) presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti quali enti locali singoli o associati, associazioni, enti di ricerca, pubblici e privati, fondazioni;
- c) dotazione di regolamento per il funzionamento dove siano individuate le modalità di gestione, i soggetti aderenti, la missione, il logo, le modalità di partecipazione attiva della comunità ed i centri di interpretazione;
- d) dotazione di spazi adeguati a ospitare laboratori ecomuseali come centri di interpretazioni territoriali, centri di documentazione e informazione territoriali;
- e) presenza di percorsi di fruizione, rete sentieristica segnalata, luoghi di interpretazione e itinerari di visita;
- f) partecipazione attiva della comunità locale attestata da accordi o regolamenti nel progetto di animazione culturale dell'ecomuseo;
- g) redazione di un progetto di fattibilità dell'ecomuseo, che individui i soggetti promotori e gestori, ne definisca i compiti e gli obiettivi, le risorse umane, le modalità di gestione dell'area e dei beni dell'ecomuseo, definendo il patrimonio che l'ecomuseo conserva e valorizza, le risorse a disposizione. Il progetto di fattibilità è trasmesso dal soggetto promotore alla Regione, al fine della richiesta di riconoscimento;
- h) assenza di sovrapposizione territoriale con altri ecomusei eventualmente esistenti sul medesimo territorio.

3. Gli ecomusei sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione istituisce un elenco degli ecomusei riconosciuti di interesse regionale. Tale elenco è periodicamente aggiornato. L'inserimento nell'elenco equivale al riconoscimento di qualifica di ecomuseo di interesse regionale.

5. Ogni tre anni la Regione effettua un moni-

toraggio e verifica la permanenza dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo, provvedendo a eventuali revoche.

6. La programmazione e gestione delle attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata dalla Consulta regionale in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale del paesaggio previsto dall'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). La Consulta regionale svolge attività di coordinamento e programmazione e può promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali interessati come GAL, Parchi, enti di promozione turistica e istituti di cultura e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPAR.

7. La Regione riconosce a ogni ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un logo proprio, a tutela del territorio rappresentato.

8. La Regione favorisce la creazione di reti di ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché la formazione del personale addetto alla gestione degli ecomusei.

9. La gestione degli ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1, nelle forme e nei modi previsti dai propri regolamenti.

Art. 4

(Consulta regionale)

1. La Giunta regionale nomina una Consulta regionale con compiti di indirizzo e attuazione della presente legge.

2. La Consulta regionale:

- a) si esprime sul riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei;
- b) svolge azione di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti;
- c) svolge azione di programmazione delle attività e di promozione degli ecomusei a livello regionale, nazionale e internazionale;
- d) valuta i progetti di fattibilità, al fine del riconoscimento degli ecomusei di interesse regionale;
- e) convoca il Forum degli operatori di settore;
- f) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine di monitorarne l'attività.

3. La Consulta regionale è composta da:

- a) l'assessore regionale con delega ai beni culturali o suo delegato;
- b) il presidente della commissione assembleare competente in materia di beni culturali o suo delegato;

- c) un rappresentante designato dagli enti locali;
- d) un rappresentante per ciascuna delle strutture ecomuseali riconosciute;
- e) i dirigenti delle strutture competenti in materia di cultura, turismo, ambiente, territorio e agricoltura.

4. La Consulta regionale adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

5. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.

Art. 5

(Indirizzi per lo sviluppo del settore ecomuseale)

1. Al fine di promuovere gli ecomusei riconosciuti ai sensi della presente legge la Giunta regionale, nell'assegnazione delle risorse reperibili all'interno della programmazione comunitaria, riconosce carattere prioritario ai progetti presentati dagli ecomusei, anche mediante la stipula di apposite convenzioni.

Art. 6

(Risorse finanziarie)

1. Per il sostegno degli ecomusei, possono essere reperite risorse all'interno del bilancio regionale in funzione della presentazione da parte degli ecomusei di progetti ritenuti di interesse regionale.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge gli ecomusei già presenti sul territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono presentare richiesta alla PF "Urbanistica, paesaggio ed informazioni territoriali" per il riconoscimento di ecomuseo di interesse regionale ed entrare di diritto nell'elenco degli ecomusei.

2. Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale gli ecomusei di cui al comma 1 dovranno adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dallo stesso.